

ESSE



65008/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Alberto Rossi

nell'udienza del 6 febbraio 2014

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile n° 55929/2013 R.G.Aff.Cont., vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, elett. dom/ta in Roma, ~~XXXXXXXXXX~~, presso la sede del
~~XXXXXXXXXX~~ rappresentata e difesa dall'Avv. Laila Perciballi giusta procura in atti,

o p p o n e n t e

E

~~XXXXXXXXXX~~ in persona del Prefetto pro tempore,

r e s i s t e n t e

OGGETTO: O.S.A.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 05.08.2013 l'opponente impugnava le ordinanze ingiunzione del Prefetto di Roma nn. 91130004873 e 91130004875 del 03.07.2013, notificate il 19.07.2013, di presunte violazioni dell'art. 7/1-14 Cds.

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., come modificato dall'articolo 45, comma 17, legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il ricorso è fondato.

Nei verbali prodromici sono contestate delle condotte pacificamente mai poste in essere (circolazione sulla corsia preferenziale): le infrazioni, infatti, consisterebbero nella ben distinta condotta dell'accesso in una strada soggetta a limitazioni orarie di transito per tutelare i residenti dall'inquinamento acustico notturno, ossia una fattispecie in alcun modo riconducibile a quella indicata nei verbali.



Né è consentito al giudice, in questa sede, di riformulare la contestazione, prerogativa del potere amministrativo, anche in considerazione dell'inviolabile diritto di difesa e contraddittorio del controinteressato che sarebbe, nel caso di specie, vanificato da un intervento officioso del giudice che si rileverebbe estraneo ai più elementari principi costituzionali che regolano le attribuzioni dei poteri agli Organi dello Stato.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

"Annulla le ordinanze ingiunzione nn. 91130004873 e 91130004875 del 03.07.2013. Condanna la ~~Consorzio di Pace~~ al rimborso delle spese di giudizio liquidate in € 280,00 (40 spese esenti, 240 compenso professionale di avvocato), oltre cpa ed iva, con distrazione in favore del procuratore antistatario".

Roma li 6 febbraio 2014.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Alberto Rossi)

DEPOSITO IN CANCELLERIA
Roma li 5/2/14
IL CANCELLIERE
M. Teresa De Berardinis